Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 novembre 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 17 NOVEMBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Società per azioni Unda Radio, in Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Cartiera del Varone, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1953. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 19 al 23 ottobre 1953. — **S. A. Fornaci Valdadige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1953. — **S.A.C. - Società azionaria Costruzioni meccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1953. — **S.F.A.I. - Società fondiaria agricola industriale, per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1953. — **Società per azioni canapificio e jutificio di Nogara, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1953. — **Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1953. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1953. — **A.P.I. - Anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1953. — **S.A.F.A.U. - Società azionaria acciaierie di Udine, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1953. — **Industria radiotecnica italiana - I.R.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1953. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 22 ottobre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 25ª estrazione del 19 ottobre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1º novembre 1953. — **Società ferramenta C. Cantini e C., per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1953. — **Grand Hotel Miramare S. Margherita Ligure, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1953. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni molini Domenico Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1953. — **Società anonima officine Adige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1953. — **Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1953. — **Società per azioni Ditta Attilio Stegagno, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1953. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni « La Vialarda » in Biella:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1953. — **Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1953. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio - Fabbrica carte da parati e patinate, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1953. — **Fonderie acciaierie milanesi Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **T.U.S.A. - Trasporti urbani, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1953. — **Pneumatici Clement, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1953. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1953. — **Snia-Viscosa, società per azioni:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 833.

Classificazione del territorio della Media pianura bergamasca, in provincia di Bergamo, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 20 settembre 1947 corredata dalla delibera 7 agosto stesso anno n. 279, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del territorio della Media pianura bergamasca;

Ritenuto che la zona comprende terreni sciolti e ghiaiosi ove si riscontrano plaghe siccitose di scarsa fertilità per mancanza di irrigazioni soprattutto nella parte più alta della pianura e in quella denominata dell'« Isola » posta tra i fiumi Adda e Brembo;

Che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visti i pareri 10 febbraio e 13 maggio 1949, nn. 109 e 171 e 25 maggio 1951, n. 255, del Comitato speciale della bonifica;

Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il territorio della Media pianura bergamasca, in provincia di Bergamo, è classificato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria sulla base della corografia, che munita dal « visto » del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

PELLA — FANFANI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 17. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 834.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734;

26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882, 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di: « Istituto di storia economica ».

Art. 53. — L'Istituto di cui al numero 7) annesso alla Facoltà di lettere e filosofia è trasformato nel modo seguente:

7) Storia greca;
8) Antichità greche e romane;
9) Epigrafia greca.

L'art. 93, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente:

« Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia, senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica; non può essere ammesso a sostenere l'esame di geologia, senza aver prima superato gli esami di petrografia e di paleotologia; non può essere ammesso a sostenere l'esame di petrografia, senza aver prima superato l'esame di mineralogia; non può essere ammesso a sostenere l'esame di chimica fisica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica ».

Scuola di filologia moderna

L'art. 212 è sostituito dal seguente:

« Il corso della scuola di filologia moderna ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:

1) Letteratura italiana;
2) Storia della lingua italiana;
3) Filologia romanza;
4) Filologia germanica;
5) Filologia slava;
6) Lingua e letteratura francese;
7) Lingua e letteratura spagnola;
8) Lingua e letteratura portoghese;
9) Lingua e letteratura romena;
10) Lingua e letteratura inglese;
11) Lingua e letteratura tedesca;
12) Lingua e letteratura scandinava;
13) Lingua e letteratura russa;
14) Lingua e letteratura polacca;
15) Lingua e letteratura bulgara;
16) Lingua e letteratura neo-greca;
17) Lingua e letteratura albanese;
18) Lingua e letteratura ungherese;
19) Storia delle tradizioni popolari;
20) Storia della musica.

Nella scuola potranno essere inoltre impartiti altri insegnamenti:

21) Storia della critica e della storiografia letteraria moderna;
22) Critica dei testi;
23) Filologia anglosassone ».

L'art. 213 è sostituito dal seguente:

« La scuola organizza, quando se ne presenta l'opportunità, esercitazioni (corsi) speciali di perfezionamento, ai quali si possono iscrivere i laureati in lettere.

Essa rilascia diplomi di perfezionamento in ciascuna delle discipline indicate ai numeri 1-19 dell'articolo precedente.

Per ottenere uno di tali diplomi gli iscritti devono:

a) seguire i corsi e partecipare alle esercitazioni nelle discipline in cui intendono perfezionarsi e in due altre discipline, per la durata di due anni;

b) dar prova, al termine di due anni, mediante uno speciale colloquio, della maturità raggiunta nella disciplina prescelta e del profitto ottenuto nelle due discipline complementari;

c) presentare e discutere davanti ad una Commissione di sette membri (secondo quanto è previsto dall'art. 209) una dissertazione intorno ad un argomento appartenente alla disciplina prescelta.

La scelta delle discipline complementari deve essere preventivamente approvata dal direttore della scuola; ed in ogni caso chiunque intenda perfezionarsi nella storia di una lingua e letteratura è tenuto ad adottare come complementare la disciplina filologica a cui quella lingua e letteratura si ricollega, e chiunque intenda perfezionarsi in una disciplina filologica è tenuto ad adottare come complementare la storia di una lingua e letteratura che si ricollega.

Chi aspira ad un diploma di perfezionamento in una lingua e letteratura straniera dovrà nel colloquio dar prova di sapere correttamente parlare in quella lingua, e dovrà inoltre superare in quella stessa lingua un esame scritto consistente in una composizione e in un dettato ».

Nell'attuale art. 280, relativo alla scuola di perfezionamento in scienza della alimentazione, l'insegnamento di cui al n. 8 è sostituito dal seguente: « Caratteristiche alimentari dei vari popoli della terra ».

Dopo l'art. 294, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica nucleare, è aggiunto il seguente nuovo articolo contenente disposizioni transitorie.

Art. 295. — « A giudizio del Consiglio direttivo della scuola può essere consentita, a titolo eccezionale, una abbreviazione di corso non superiore ad un anno, limitatamente all'anno accademico 1953-54 ».

L'art. 313, relativo alla scuola di perfezionamento in dermosifilopatia, è sostituito dal seguente:

« Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in dermosifilopatia ha la durata di tre anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 16. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1953.

Autorizzazione alla Banca del Cimino, con sede in Viterbo, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Viterbo e di alcuni Comuni della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca del Cimino, con sede in Viterbo;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca del Cimino, con sede in Viterbo, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Viterbo, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Corchiano, Cura di Vetralla, Fabrica di Roma, Gradoli, Marta, Montefiascone, Monterosi, Onano, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano e Bolsena, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(5515)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1953.

Istituzione in Salerno di una Cassa di risparmio con la denominazione « Cassa di risparmio salernitana », e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' istituita in Salerno una Cassa di risparmio con la denominazione di « Cassa di risparmio salernitana ».

E' approvato lo statuto dell'anzidetto nuovo ente, allegato al presente decreto e composto di n. 56 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1953

Il Ministro: GAVA

Statuto della Cassa di risparmio salernitana con sede in Salerno

Art. 1.

Per iniziativa della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è costituita, con il fondo di dotazione di lire 23 milioni la Cassa di risparmio salernitana.

Il fondo di dotazione è stato apportato per 20 milioni dalla Camera di commercio, per lire un milione dall'Amministrazione provinciale, per lire un milione dall'Ente provinciale del turismo e per lire un milione dal comune di Salerno.

Art. 2.

La cassa ha sede in Salerno, esercita la sua azione nei limiti della Provincia stessa, con facoltà di istituire, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, proprie dipendenze in altri Comuni della provincia.

Art. 3.

La Cassa di risparmio è regolata dalle vigenti disposizioni riguardanti gli enti del genere e si propone di favorire lo spirito di previdenza nelle classi meno agiate, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento, tenendo in particolare riguardo le necessità delle medie e piccole imprese industriali, agricole, commerciali, artigiane e turistiche.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dagli altri fondi che saranno istituiti per gli scopi speciali.

Art. 5.

Il fondo di dotazione della Cassa sarà rimborsato dopo dieci anni dalla fondazione nella misura di un decimo per ogni anno da ripartire in proporzione agli enti che vi hanno concorso, sempre quando si sia formata la massa di rispetto eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo.

Art. 6.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, e rimborsato il fondo di dotazione, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 7.

Gli organi dell'Amministrazione della Cassa sono:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Comitato;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale;
5) il direttore.

Consiglio di amministrazione

Art. 8.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità alle vigenti disposizioni di legge. I consiglieri sono nominati: due dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno, uno dall'Amministrazione provinciale, uno dall'Amministrazione comunale ed uno dall'Ente provinciale del turismo.

Art. 9.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso, nè parenti e gli affini fino al 3° grado incluso dei sindaci, direttore, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 10.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che scade nell'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni e si rinnovano due nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni ed altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 11.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni di legge vigenti in materia. Ad essi saranno, inoltre, rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'adempimento del loro mandato.

Non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali commissioni consultive e di sconto presso le dipendenze, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni di sconto;

9) sui conti consultivi annuali;

10) sulla apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazioni;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse, in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

16) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

18) sulle operazioni di cui all'art. 44;

19) sui limiti di autonomia da concedere al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno ovunque essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga immutato il credito della Cassa;

21) sulle transazioni dell'importo superiore a lire centomila;

22) sulle partecipazioni ad istituti o enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Art. 13.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte del Consiglio da maggior tempo, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, funzionerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 14.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il Comitato

Art. 15.

Il Comitato da costituirsi con il voto unanime di tutti i consiglieri si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e dal direttore.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Ad istanza di due amministratori, le funzioni del Comitato cessano e tornano al Consiglio.

Art. 16.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio per quanto è di attribuzione di quest'ultimo.

Le deliberazioni del Comitato sono immediatamente esecutive.

Art. 17.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana, e in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il presidente

Art. 18.

Il presidente ha la rappresentanza legale e amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sulla esecuzione della deliberazione degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio e del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni o alla restituzione di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati con la Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, od in assenza, od in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Art. 19.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, due sono nominati dalla Camera di commercio e uno dalla Amministrazione provinciale di Salerno.

I sindaci durano in carica un anno sino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato.

Vigono per i sindaci tutte le incompatibilità previste per gli amministratori e di cui all'art. 9 del presente statuto.

La retribuzione dei componenti del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione tenendo presente le disposizioni vigenti in materia.

Direttore e personale

Art. 20.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste inoltre, con voto deliberativo alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 12.

Il direttore istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Firma, inoltre, ogni altro atto che gli sia delegato dai regolamenti o da deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore, deve, inoltre, dare parere e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore (ove esista), o, in caso di vacanza del posto di vice direttore, o di assenza od impedimento di questi, da un funzionario o da un amministratore della Cassa, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore stesso.

Art. 21.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessioni dello stipendio.

Depositi

Art. 22.

La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da L. 100, le somme che le vengono affidate.

Art. 23.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche l'indicazione di un nome o di un motto).

Art. 24.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale (nominativi);

c) vincolati a tempo (nominativi);

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 25.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o gli aventi diritto del libretto.

Art. 26.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante, e, in ogni caso, con consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile, al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare, o la intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art. 29.

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con osservanza delle norme di carattere generale che

disciplinano tale materia, ed è pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Di ogni variazione nella misura di interesse, e delle altre condizioni, sarà data notizia al pubblico, mediante avvisi affissi negli uffici della Cassa.

Art. 30.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 31.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 32.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazioni sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 33.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti per l'emissione dei duplicati si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

Depositi a risparmio ordinario ed a piccolo risparmio

Art. 34.

I rimborsi vengono concessi con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà dare facoltà alla Direzione generale di pagare immediatamente all'esibitore le somme richieste, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 35.

I libretti a piccolo risparmio speciale devono essere nominativi e sono emessi con la osservanza delle vigenti norme in materia.

L'ammontare di deposito della predetta categoria non potrà superare il decimo dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 36.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenenere alla rispettiva categoria, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciali cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati

Art. 37.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo del vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 38.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 39.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

Art. 40.

I prelevamenti anticipati su depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle norme vigenti in materia.

Buoni fruttiferi

Art. 41.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, e con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente

Art. 42.

La Cassa accetta depositi in conto corrente con la osservanza delle vigenti norme in materia.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 43.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabilite con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Valgono per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Impieghi

Art. 44.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*), da cambiali o da semplici chirografi;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a provincie, a Comuni, e loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti da capitolati di appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi e convenzioni;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (Warrants) emesse da Istituto e Magazzini generali, regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le disposizioni di legge che regolano il credito pignoratizio;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti od a Ente di pubblica utilità, di credito, o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto di credito di diritto pubblico, banche d'interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegni di prima categoria.

Art. 45.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera m) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzioni diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine di cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto od in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà, invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetta alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa s'intende esonerata di ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 46.

Ogni cambiale dev'essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato dall'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi con una sola firma cambiali ed effetti commerciali, muniti della sola firma di traenza, e credito in conto corrente garantiti da semplice chirografo, limitatamente però alla somma di lire due milioni complessivamente per ciascun obbligato e per un ammontare globale non superiore al sei per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai quattro mesi.

Potranno essere concessi rinnovi previa congrua decurtazione non inferiore, però in via normale, al decimo del debito iniziale, ed eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo eventuale deroga da richiedersi ai sensi della legge.

Nelle operazioni cambiarie con la garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle vecchie cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Art. 47.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso compagnie bene-vise alla Cassa e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 48.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i tre anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il dieci per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 49.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali; nonchè in partecipazione ad istituti od enti, non deve eccedere il 20% dei capitali amministrati dalla Cassa. Ferma rimanendo la percentuale massima del 10% per i mutui e conti correnti ipotecari, l'Amministrazione ha la facoltà di cumulare le percentuali in modo che, complessivamente gli impieghi di cui al presente articolo e al precedente raggiungano il massimo del 30% dei capitali amministrati.

I mutui chirografari a corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 50.

Ad ogni effetto di legge s'intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio a Salerno presso la Direzione della Cassa medesima.

Operazioni varie

Art. 51.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 52.

La Cassa può concedere in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 53.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattoria e di ricevitoria provinciale e comunale, nonchè i servizi di Cassa di enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito, e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimonio.

La Cassa può riscontrare cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Il Consiglio di amministrazione con appositi regolamenti interni determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

Bilancio ed utili annuali

Art. 54.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio si procede alla compilazione dei bilanci e conti economici della Cassa di risparmio, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre dell'anno successivo e di trasmettere poi, nei termini prescritti, ai competenti organi di vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo approva il bilancio e assegna almeno i nove decimi degli utili netti di esercizio alla formazione e all'aumento del fondo di riserva e non oltre un decimo dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 55.

Quando il fondo di riserva, dopo rimborsato il fondo di dotazione, sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè non eccedente i tre decimi degli utili stessi.

Art. 56.

La Cassa mantiene il segreto delle proprie operazioni e deliberazioni. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e i singoli dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa sono tenuti ad osservare questo obbligo.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(5489)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona soprastante la città giardino, sita nell'ambito del comune di Genova-Marassi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona soprastante la città giardino, sita nell'ambito del comune di Genova-Marassi;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale di grande interesse panoramico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, confinante a nord ed ovest, col Forte di Quezzi e proprietà diverse del foglio 28 cat. urb.; ad est, con la strada barriera daziaria e salita dell'Aquila; a sud, salita dell'Aquila e via privata Aurelio Robino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 novembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Verbale n. 20 della seduta del 13 gennaio 1953

GENOVA MARASSI. — Terreni soprastanti la città giardino.

Allo scopo di definire meglio le ragioni panoramiche e la motivazione determinata da queste nei riflessi del pubblico interesse, la Commissione riesamina la proposta già discussa nella riunione del 26 aprile 1952 (verbale n. 19) che viene confermata con la seguente motivazione di pubblico interesse:

Zona periferica della città costituente un quadro naturale d'interesse panoramico da destinarsi ad uno sfruttamento a carattere estensivo.

Confini:

a nord ed ovest: Forte di Quezzi e proprietà diverse del foglio 28 cat. urb.;

a est: strada barriera daziaria e salita dell'Aquila;

a sud: salita dell'Aquila; via privata Aurelio Robino.

(Omissis).

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1953.

Saggi di interesse sulle nuove emissioni di buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Determina:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 18 novembre 1953 i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire mille, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire mille.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

BUONO DA L. 1.000

Saggio d'interesse					
3,75 %	Entro il primo anno	L. 1.000			
	Dopo 1 anno	» 1.037			
	» 1 » e 2 mesi	» 1.044			
	» 1 » » 4 »	» 1.050			
	» 1 » » 6 »	» 1.057			
	» 1 » » 8 »	» 1.063			
	» 1 » » 10 »	» 1.070			
	» 2 anni . .	» 1.076	più L.	6	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 »	» 1.116	» »	7	Idem
	» 4 » . . .	» 1.158	» »	7	Idem
	» 5 » .	» 1.202	» »	8	Idem
4 %	» 6 »	» 1.250	» »	8	Idem
	» 7 »	» 1.300	» »	8	Idem
	» 8 »	» 1.352	» »	9	Idem
	» 9 »	» 1.406	» »	9	Idem
	» 10 »	» 1.462	» »	11	Idem
4,50 %	» 11 »	» 1.528	» »	11	Idem
	» 12 »	» 1.597	» »	12	Idem
	» 13 »	» 1.669	» »	12	Idem
	» 14 »	» 1.744	» »	13	Idem
	» 15 »	» 1.822	» »	15	Idem
5 %	» 16 » . . .	» 1.913	» »	16	Idem
	» 17 »	» 2.009	» »	17	Idem
	» 18 » . .	» 2.109	» »	17	Idem
	» 19 » . . .	» 2.215	» »	18	Idem
	» 20 » . . .	» 2.326	» »	19	per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 5.000

Saggio d'interesse					
3,75 %	Entro il primo anno .	L. 5.000			
	Dopo 1 anno .	» 5.187			
	» 1 » e 2 mesi	» 5.220			
	» 1 » » 4 »	» 5.252			
	» 1 » » 6 »	» 5.284			
	» 1 » » 8 »	» 5.317			
	» 1 » » 10 » .	» 5.350			
	» 2 anni	» 5.382	più L.	34	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 »	» 5.584	» »	35	Idem
	» 4 »	» 5.793	» »	36	Idem
	» 5 »	» 6.010	» »	40	Idem
4 %	» 6 »	» 6.251	» »	42	Idem
	» 7 »	» 6.501	» »	43	Idem
	» 8 »	» 6.761	» »	45	Idem
	» 9 »	» 7.031	» »	47	Idem
	» 10 »	» 7.313	» »	55	Idem
4,50 %	» 11 »	» 7.642	» »	57	Idem
	» 12 »	» 7.986	» »	60	Idem
	» 13 »	» 8.345	» »	63	Idem
	» 14 »	» 8.720	» »	65	Idem
	» 15 »	» 9.113	» »	76	Idem
5 %	» 16 »	» 9.569	» »	80	Idem
	» 17 »	» 10.047	» »	84	Idem
	» 18 »	» 10.549	» »	88	Idem
	» 19 »	» 11.077	» »	92	Idem
	» 20 »	» 11.631	» »	97	per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 10.000

Saggio d'interesse	Periodo		Importo			
3,75 %	Entro il primo anno	L.	10.000			
	Dopo 1 anno	»	10.375			
	» 1 » e 2 mesi	»	10.440			
	» 1 » » 4 »	»	10.505			
	» 1 » » 6 »	»	10.570			
	» 1 » » 8 »	»	10.635			
	» 1 » » 10 »	»	10.700			
	» 2 anni	»	10.765	più L.	67	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 »	»	11.170	» »	70	Idem
	» 4 »	»	11.585	» »	72	Idem
	» 5 »	»	12.020	» »	80	Idem
4 %	» 6 »	»	12.500	» »	83	Idem
	» 7 »	»	13.000	» »	87	Idem
	» 8 »	»	13.520	» »	90	Idem
	» 9 »	»	14.065	» »	94	Idem
	» 10 »	»	14.625	» »	110	Idem
4,50 %	» 11 »	»	15.285	» »	115	Idem
	» 12 »	»	15.970	» »	120	Idem
	» 13 »	»	16.690	» »	125	Idem
	» 14 »	»	17.440	» »	131	Idem
	» 15 »	»	18.225	» »	152	Idem
5 %	» 16 »	»	19.135	» »	159	Idem
	» 17 »	»	20.095	» »	167	Idem
	» 18 »	»	21.100	» »	176	Idem
	» 19 »	»	22.155	» »	185	Idem
	» 20 »	»	23.260	» »	194	per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 20.000

Saggio d'interesse	Periodo		Importo			
3,75 %	Entro il primo anno	L.	20.000			
	Dopo 1 anno	»	20.750			
	» 1 » e 2 mesi		20.880			
	» 1 » » 4 »	»	21.010			
	» 1 » » 6	»	21.140			
	» 1 » » 8 »	»	21.270			
	» 1 » » 10 »	»	21.400			
	» 2 anni	»	21.530	più L.	135	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 »	»	22.335	» »	140	Idem
	4 »	»	23.175	» »	145	Idem
	» 5 »	»	24.040	» »	160	Idem
4 %	» 6 »	»	25.005	» »	167	Idem
	» 7 »	»	26.005	» »	173	Idem
	» 8 »	»	27.045	» »	180	Idem
	» 9 »	»	28.125	» »	187	Idem
	» 10 »	»	29.250	» »	219	Idem
4,50 %	» 11 »	»	30.565	» »	229	Idem
	» 12 »	»	31.945	» »	240	Idem
	» 13 »	»	33.380	» »	250	Idem
	» 14 »	»	34.880	» »	262	Idem
	» 15 »	»	36.450	» »	304	Idem
5 %	» 16 »	»	38.275	» »	319	Idem
	» 17 »	»	40.190	» »	335	Idem
	» 18 »	»	42.195	» »	352	Idem
	» 19 »	»	44.305	» »	369	Idem
	» 20 »	»	46.525	» »	388	per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 50.000

Saggio d'interesse	Periodo			
3,75 %	Entro il primo anno	L. 50.000		
	Dopo 1 anno	» 51.875		
	» 1 » e 2 mesi	» 52.200		
	» 1 » » 4 »	» 52.525		
	» 1 » » 6 »	» 52.850		
	» 1 » » 8 »	» 53.170		
	» 1 » » 10 »	» 53.495		
	» 2 anni	» 53.820	più L. 336	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 »	» 55.840	» » 349	Idem
	» 4 »	» 57.930	» » 362	Idem
	» 5 »	» 60.105	» » 401	Idem
4 %	» 6 »	» 62.510	» » 417	Idem
	» 7 »	» 65.010	» » 433	Idem
	» 8 »	» 67.610	» » 451	Idem
	» 9 »	» 70.315	» » 469	Idem
	» 10 »	» 73.125	» » 548	Idem
4,50 %	» 11 »	» 76.420	» » 573	Idem
	» 12 »	» 79.855	» » 599	Idem
	» 13 »	» 83.450	» » 626	Idem
	» 14 »	» 87.205	» » 654	Idem
	» 15 »	» 91.130	» » 759	Idem
5 %	» 16 »	» 95.685	» » 797	Idem
	» 17 »	» 100.470	» » 837	Idem
	» 18 »	» 105.495	» » 879	Idem
	» 19 »	» 110.770	» » 923	Idem
	» 20 »	» 116.305	» » 969	per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 100.000

Saggio d'interesse	Periodo			
3,75 %	Entro il primo anno	L. 100.000		
	Dopo 1 anno	» 103.750		
	» 1 » e 2 mesi	» 104.400		
	» 1 » » 4 »	» 105.050		
	» 1 » » 6 »	» 105.700		
	» 1 » » 8 »	» 106.340		
	» 1 » » 10 »	» 106.990		
	» 2 anni	» 107.650	più L. 675	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 »	» 111.700	» » 700	Idem
	» 4 »	» 115.850	» » 725	Idem
	» 5 »	» 120.200	» » 800	Idem
4 %	» 6 »	» 125.000	» » 835	Idem
	» 7 »	» 130.000	» » 865	Idem
	» 8 »	» 135.200	» » 900	Idem
	» 9 »	» 140.650	» » 940	Idem
	» 10 »	» 146.250	» » 1.095	Idem
4,50 %	» 11 »	» 152.850	» » 1.145	Idem
	» 12 »	» 159.700	» » 1.200	Idem
	» 13 »	» 166.900	» » 1.250	Idem
	» 14 »	» 174.400	» » 1.310	Idem
	» 15 »	» 182.250	» » 1.520	Idem
5 %	» 16 »	» 191.350	» » 1.595	Idem
	17 »	» 200.950	» » 1.675	Idem
	18	» 211.000	» » 1.760	Idem
	» 19 »	» 221.550	» » 1.845	Idem
	» 20	» 232.600	» » 1.940	per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 500.000

Saggio d'interesse	Periodo	Importo		
3,75 %	Entro il primo anno	L. 500.000		
	Dopo 1 anno	» 518.750		
	» 1 » e 2 mesi	» 522.000		
	» 1 » » 4 »	» 525.250		
	» 1 » » 6 »	» 528.450		
	» 1 » » 8 »	» 531.700		
	1 » 10 »	» 535.000		
	» 2 anni	» 538.200	più L. 3.365	per ogni successivo bimestre maturato
	3 »	» 558.400	» » 3.490	Idem
	» 4 »	» 579.300	» » 3.620	Idem
	» 5 »	» 601.000	» » 4.005	Idem
4 %	» 6 »	» 625.100	» » 4.165	Idem
	» 7 »	» 650.100	» » 4.335	Idem
	» 8 »	» 676.100	» » 4.505	Idem
	» 9 »	» 703.100	» » 4.685	Idem
	» 10 »	» 731.300	» » 5.485	Idem
4,50 %	» 11 »	» 764.200	» » 5.730	Idem
	» 12 »	» 798.600	» » 5.990	Idem
	» 13 »	» 834.500	» » 6.260	Idem
	» 14 »	» 872.100	» » 6.540	Idem
	» 15 »	» 911.300	» » 7.595	Idem
5 %	» 16 »	» 956.900	» » 7.975	Idem
	» 17 »	» 1.004.700	» » 8.370	Idem
	» 18 »	» 1.054.900	» » 8.790	Idem
	» 19 »	» 1.107.700	» » 9.230	Idem
	» 20 »	» 1.163.100	» » 9.690	per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 1.000.000

Saggio d'interesse	Periodo	Importo		
3,75 %	Entro il primo anno	L. 1.000.000		
	Dopo 1 anno	» 1.037.500		
	» 1 » e 2 mesi	» 1.044.000		
	» 1 » 4 »	1.050.450		
	» 1 » » 6 »	1.056.950		
	» 1 » » 8	1.063.450		
	» 1 » » 10 »	1.069.900		
	» 2 anni	1.076.400	più L. 6.730	per ogni successivo bimestre maturato
	3 »	1.116.800	» » 6.980	Idem
	» 4	1.158.600	» 7.240	Idem
	» 5	1.202.100	» » 8.015	Idem
4 %	» 6	1.250.200	» » 8.335	Idem
	7	1.300.200	» » 8.670	Idem
	» 8	1.352.200	» » 9.015	Idem
	» 9	» 1.406.300	» » 9.375	Idem
	» 10 »	» 1.462.500	» » 10.970	Idem
4,50 %	» 11 »	» 1.528.400	» » 11.465	Idem
	» 12 »	» 1.597.100	» » 11.980	Idem
	» 13 »	» 1.669.000	» » 12.515	Idem
	» 14 »	» 1.744.100	» » 13.080	Idem
	» 15 »	» 1.822.600	» » 15.190	Idem
5 %	» 16 »	» 1.913.700	» » 15.950	Idem
	» 17 »	» 2.009.400	» » 16.745	Idem
	» 18 »	» 2.109.900	» » 17.580	Idem
	» 19 »	» 2.215.400	» » 18.460	Idem
	» 20 »	» 2.326.100	» » 19.385	per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno

Art. 2.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni di nuova serie, contraddistinta con la lettera I, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 9 giugno 1949 relativo alla serie contraddistinta con la lettera H.

Art. 3.

Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 17 novembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1953

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953
Registro n. 55 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 372. — SALVATORI

(5588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 11 novembre 1953:

Salerno Antonio, notaio nel comune di Polignano a Mare, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Monopoli, stesso distretto;

D'Alessandro Ada Teresa, notaio residente nel comune di Caramanico, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Mignano, distretto notarile di Cassino;

Raja Giuliana, notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Marineo, distretto notarile di Palermo;

Galiani Franco, notaio residente nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti.

(5541)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società cooperativa Tramvie ed Autobus di Taranto (S.T.A.T.).

Con decreto in data 4 agosto 1953 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società cooperativa Tramvie ed Autobus di Taranto (S.T.A.T.).

(5497)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Impresa Sebina di navigazione esercente la navigazione sul lago di Iseo.

Con decreto in data 20 luglio 1953 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Impresa Sebina di navigazione, con sede ad Iseo, esercente il servizio di navigazione per trasporto di persone e merci sul lago di Iseo.

(5498)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di San Michele al Tagliamento (Venezia)

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1953, n. 3162, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Michele al Tagliamento, approvato con decreto Ministeriale 4 ottobre 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 1° ottobre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 4 ottobre 1955.

(5406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 262

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,88	638 —
» Firenze	624,80	637 —
» Genova	624,85	639,25
» Milano	624,86	638,25
» Napoli	624,85	639,35
» Palermo	624,86	638,35
» Roma	624,80	638,75
» Torino	624,80	636 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	638,15

Media dei titoli del 16 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,40
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	79,50
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	80,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	91,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	70,675
Id. 5 % 1936	90,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,83
1 dollaro canadese . » 638,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 12 gennaio 1951, n. 20425.2/13373, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1950;

Visto il marconigramma del Prefetto di Cremona, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Filippo Piscopo, inviato in missione, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Filippo Piscopo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1950, il vice prefetto dott. Gioacchino Rigucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5559)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 aprile 1953, n. 340.2.25/8628, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1951;

Visto il marconigramma del Prefetto di Cremona, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Filippo Piscopo, inviato in missione, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Filippo Piscopo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1951, il vice prefetto dott. Gioacchino Rigucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5558)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853, (registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1953, al registro n. 1, foglio n. 239), con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato è composta come segue:

Presidente:

Moncelli dott. ing. Francesco, ispettore generale centrale dell'A.N.A.S.

Membri:

Cordaro dott. ing. Gaetano, ingegnere capo;

Dell'Agata prof. Mario, titolare di matematica nell'Istituto tecnico statale « V. Gioberti » di Roma;

Iannicelli prof. Romeo, titolare di topografia nell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Roma;

Perinetti dott. ing. Umberto, ingegnere di Sezione dell'A.N.A.S.. incaricato delle funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1953

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1953
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 343

(5570)

Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di geometra in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1953, al registro n. 1, foglio n. 239,, con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a diciassette posti di geometra in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, alle ore 8 dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 6 ottobre 1953

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1953
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 342

(5571)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di quindici tenenti dei carabinieri in servizio permanente

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 21 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1952, registro n. 41, foglio n. 266, con il quale è indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di quindici tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai capitani ed ai tenenti di complemento dei carabinieri ed un concorso, per titoli, per il reclutamento di venti sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai tenenti ed ai sottotenenti di complemento dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1952, registro n. 56, foglio n. 340, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti ai concorsi di cui sopra;

Visti gli atti della Commissione valutatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli, per il reclutamento di quindici tenenti dei carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 13 agosto 1952, citato nelle premesse:

1. Ten. CC. cpl. Caterino Francesco P. di Michele	punti	62,20
2. Ten. CC. cpl. Ciolo Mario di Ugo	»	61,90
3. Ten. CC. cpl. Albieri Elio di Carlo	»	60,30
4. Ten. CC. cpl. Pierini Fernando di Cesare	»	59,28
5. Ten. CC. cpl. Garroni Fausto di Alessandro	»	57,58
6. Ten. CC. cpl. Leonardi Leonardo di Primo	»	56,01
7. Ten. CC. cpl. Pais Carlo di Enrico	»	55,40
8. Ten. CC. cpl. Del Gaudio Dante di Vincenzo	»	54,60
9. Cap. CC. cpl. Santarelli Michelino di Giuseppe	»	53,17
10. Ten. CC. cpl. Scelfo Antonio di Calcedonio	»	52,75
11. Ten. CC. cpl. Certo Aniello di Gennaro	»	51,51
12. Ten. CC. cpl. Fasan Mario di Mario	»	49,88
13. Cap. CC. cpl. Bonanni Delio di Mario	»	49,45
14. Cap. CC. cpl. Portacci Benedetto di Cosimo	»	49,40
15. Ten. CC. cpl. Platania Giuseppe di Salvatore	»	49,38
16. Ten. CC. cpl. Lombardi Carmelo di Aristide	»	49,27
17. Ten. CC. cpl. Linguiti Carmine di Umberto	»	49,10
18. Ten. CC. cpl. Tribioli Igino di Ambrogio	»	48,08
19. Ten. CC. cpl. Funari Giuliano di Mario	»	47,88
20. Ten. CC. cpl. Scaramuccia Luigi di Giacomo	»	47,75
21. Ten. CC. cpl. Bellini Arrigo di Arturo	»	46,80
22. Ten. CC. cpl. Monti Domenico di Edoardo	»	46,30
23. Ten. CC. cpl. Manca Tommaso di Francesco	»	44,84
24. Ten. CC. cpl. Volpes Antonio di Francesco	»	44,60
25. Ten. CC. cpl. Montebovi Walter di Luigi	»	43,37
26. Ten. CC. cpl. Massaccesi Corrado di Giovanni	»	43,30
27. Ten. CC. cpl. Celli Vezio di Bruno	»	39,10
28. Ten. CC. cpl. Bodio Achille di Lorenzo	»	38,25

Pertanto sono dichiarati vincitori del concorso gli ufficiali che nella graduatoria di cui sopra risultano compresi entro i primi quindici posti e cioè:

1. Ten. CC. cpl. Caterino Francesco P. di Michele;
2. Ten. CC. cpl. Ciolo Mario di Ugo;
3. Ten. CC. cpl. Albieri Elio di Carlo;
4. Ten. CC. cpl. Pierini Fernando di Cesare;
5. Ten. CC. cpl. Garroni Fausto di Alessandro;
6. Ten. CC. cpl. Leonardi Leonardo di Primo;
7. Ten. CC. cpl. Pais Carlo di Enrico;
8. Ten. CC. cpl. Del Gaudio Dante di Vincenzo;
9. Cap. CC. cpl. Santarelli Michelino di Giuseppe;
10. Ten. CC. cpl. Scelfo Antonio di Calcedonio;
11. Ten. CC. cpl. Certo Aniello di Gennaro;
12. Ten. CC. cpl. Fasan Mario di Mario;
13. Cap. CC. cpl. Bonanni Delio di Mario;
14. Cap. CC. cpl. Portacci Benedetto di Cosmo;
15. Ten. CC. cpl. Platania Giuseppe di Salvatore.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli, per il reclutamento di venti sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 13 agosto 1952, citato nelle premesse:

1. Ten. CC. cpl. Albieri Elio di Carlo	punti	60,30
2. Ten. CC. cpl. Leonardi Leonardo di Primo	»	56,01
3. Ten. CC. cpl. Pais Carlo di Enrico	»	55,40
4. Ten. CC. cpl. Del Gaudio Dante di Vincenzo	»	54,60
5. S.Ten. CC. cpl. Cino Raffaele di Gennaro	»	51,71
6. Ten. CC. cpl. Lombardi Carmelo di Aristide	»	49,27
7. Ten. CC. cpl. Linguiti Carmine di Umberto	»	49,10
8. S.Ten. CC. cpl. Inzerillo Salvatore di Francesco	»	48,27
9. Ten. CC. cpl. Tribioli Igino di Ambrogio	»	48,08
10. Ten. CC. cpl. Funari Giuliano di Mario	»	47,88
11. Ten. CC. cpl. Bellini Arrigo di Arturo	»	46,80
12. Ten. CC. cpl. Monti Domenico di Edoardo	»	46,30
13. Ten. CC. cpl. Volpes Antonio di Francesco	»	44,60
14. Ten. CC. cpl. Montebovi Walter di Luigi	»	43,37
15. Ten. CC. cpl. Celli Vezio fu Bruno	»	39,10
16. Ten. CC. cpl. Bodio Achille di Lorenzo	»	38,25
17. S.Ten. CC. cpl. Pennestri Pietro di Giovanni	»	37,20

Tutti gli ufficiali compresi nella graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale militare.

Roma, addì 10 agosto 1953

Il Ministro: CODACCI PISANELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1953
Registro n. 44, foglio n. 2

(5501)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatorie dei concorsi a posti nei ruoli transitori - Comunicato

Con decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 30 giugno 1953, registrato dalla Corte dei conti addì 1° ottobre 1953, registro n. 39, foglio n. 381, il sig. Di Francesco Ulisse fu Michelangelo è stato compreso nella graduatoria relativa al concorso a n. 21 posti di ruolo speciale transitorio per istruttore pratico nei corsi di avviamento professionale a tipo industriale maschile, occupandovi il 39° posto con punti 48,660.

(5482)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.